REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato, da ultimo, dal regolamento n. 2052/92 (1),

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che in seguito agli adattamenti del regime di aiuto per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia, previsti dai regolamenti (CEE) n. 1964/87 (3) e n. 2052/92, è necessario adeguare l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è sostituito dal testo seguente:

«2. Nel caso previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87, e fatta salva l'applicazione del limite del 15 % del prezzo di obiettivo, la riduzione dell'aiuto è calcolata secondo la formula che segue:

$$r = PO \times \frac{QS - QMG}{QMG} \times 0{,}50$$

dove:

r = importo della riduzione

PO = prezzo di obiettivo

QS = quantità della produzione stimata

QMG = quantitativo massimo garantito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

---

(1) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 26.
(3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
(4) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 791/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7).